

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Bari: Il Sezione, 9 febbraio 1996, n. 28.

Sono illegittime le operazioni elettorali di un seggio, se sospese anche per ordine delle Autorità di P.S. a seguito di telefonate anonime che segnalavano la presenza di ordigni esplosivi.

Omissis.

DIRITTO - L'eccezione sollevata dalla resistente Avvocatura dello Stato d'inammissibilità del gravame per non avere dato i ricorrenti prova della propria qualità di candidati va disattesa.

È fatto notorio che il sig... (primo ricorrente) fosse candidato sindaco e comunque in allegato all'atto introduttivo è stata prodotta documentazione ciò attestante (risultato elezione amministrativa del 23 aprile 1995 e risultato ballottaggio a candidato sindaco).

Nel merito il ricorso è fondato.

È documentato che nel Comune di ... nella fase della tornata del 7 maggio 1995 (ballottaggio) vi è stata una sospensione delle operazioni elettorali nelle Sezioni ubicate nel locale plesso scolastico "...", e contrassegnate dai nn. 14, 16, 17, 19 e 21.

Era infatti accaduto che a seguito di una telefonata anonima che segnalava alla locale stazione dei Carabinieri la presenza di ordigno esplosivo nell'edificio sopra menzionato, le forze dell'ordine bloccavano le operazioni di voto provvedendo alla evacuazione dell'edificio stesso. L'operazione di forza pubblica che aveva inizio alle ore 19,30 si concludeva dopo le 20,30 (ora questa preannunciata per l'esplosione), talché le normali operazioni elettorali riprendevano alle ore 20,40; una puntuale descrizione dell'accaduto è resa nella relazione del Comandante della locale stazione dei Carabinieri del 9 maggio 1995, inviata alla Procura della Repubblica ed esibita agli atti di causa.

Tanto premesso osserva il Collegio che l'art. 11 della L. 25 marzo 1993 n. 81 precisa che le operazioni di voto per la elezione del Sindaco si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

Orbene e come giustamente dedotto da parte ricorrente nel primo motivo di gravame con censura di ordine puntuale come riscontrabile nella relativa esposizione riportata nella parte in fatto (e non già generica come ritenuto dall'Avvocatura) né la norma citata né le disposizioni di cui al D.P.R. 570 del 1960 sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali prevedono ipotesi di sospensione delle operazioni di voto o limitazioni all'accesso degli elettori ai seggi nelle ore stabilite, dovendosi invece salvaguardare il principio della continuità delle operazioni elettorali nei limiti degli orari iniziali e finali prescritti dalla legge.

Oltre a ciò va osservato che il voto costituisce diritto fondamentale dei cittadini, in quanto attiene all'esercizio della sovranità che l'art. 1 della Costituzione dichiara appartenere al popolo; dal che deriva la rilevanza costituzionale delle forme e dei limiti dell'esercizio del diritto di voto, che trovano specificazione nell'art. 48 Cost. (Corte Cost. 12 aprile 1973 n. 39).

In tale quadro costituzionale, assume decisiva rilevanza, da un lato, che è la legge che direttamente pone le modalità per l'esercizio in concreto del voto, anche per quanto riguarda il tempo in cui può esprimersi, dall'altro, che nessuna Autorità amministrativa, sia essa civile o di polizia o militare, può intervenire per limitare in qualche modo l'esercizio del diritto di voto. Ciò vale anche quando l'Autorità amministrativa adduce ragioni di forza maggiore o di sicurezza delle persone, in quanto l'ordinamento non riconosce né attribuisce ad alcuna Autorità amministrativa il potere di disporre modalità dell'esercizio del diritto di voto diverse da quelle stabilite per legge. Ove ciò avvenisse, infatti, si inciderebbe per atto amministrativo sul principio fondamentale dell'eguaglianza e della libertà del voto.

Appare, quindi, che per scelta del legislatore (costituzionale ed ordinario), nell'attuale ordinamento, ogni fatto che incide sull'esercizio del diritto del voto, creando di fatto una sua limitazione anche temporale, come nel caso, comporta la rinnovazione delle operazioni elettorali e, cioè, il ripristino dei presupposti per il pieno esercizio del diritto politico da parte dei cittadini.

Nella specie si deve prendere atto che i seggi sono stati chiusi per oltre un'ora durante la quale ben può essere stato privato dell'esercizio di voto chi si fosse recato od avesse voluto recarsi ai seggi e non avesse avuto modo od agio per qualsivoglia ragione di tornarsi in altro momento.

Quanto al riflesso sul risultato delle votazioni va osservato che lo scarto di voti tra i due candidati sindaco è comunque inferiore al numero dei non votanti delle sezioni in questione aggiungendosi che il principio in materia

di elezioni più volte affermato dal Consiglio di Stato (cfr. V Sez., 15 aprile 1992 n. 313) non è già quello della rilevanza delle irregolarità del procedimento elettorale che abbiano in concreto influito sul risultato delle elezioni, bensì - all'opposto - quello della rilevanza delle irregolarità che possono, alla stregua di criteri di verosimiglianza, avere influito sul risultato delle elezioni.

Va, altresì, notato che nelle cinque Sezioni di cui trattasi appare notevole la differenza fra cittadini iscritti nelle Sezioni stesse e votanti nel primo turno e nella fase di ballottaggio. In particolare, su 3229 iscritti hanno votato al primo turno 2715 cittadini e, nel ballottaggio, ben 312 in meno, ben al di sopra dello scarto di voti che i due candidati hanno avuto nelle stesse Sezioni.

Quanto innanzi, porta a disattendere le deduzioni rese dall'Avvocatura nella sua ultima memoria e riferenti di una "prova di resistenza" a svantaggio di parte ricorrente; dette considerazioni, fra l'altro di non facile interpretazione, partono da una lettura scomposta di dati elettorali tra voti complessivi, voti di lista e voti di preferenza, che non risulta, a giudizio del Collegio, conferente per una valutazione dei risultati del ballottaggio qui in discussione tra i due candidati sindaco.

Per dovuta completezza va chiarito che le considerazioni espresse dal Collegio non comportano censura alcuna dell'operato della forza pubblica intervenuta presso il plesso scolastico "...", soprattutto a fronte di una particolare situazione locale contrassegnata, come pure riferito dai ricorrenti, da accadimenti anche delittuosi; quello che viene in rilievo è il dato obiettivo contrassegnato dalla riduzione dell'orario delle operazioni elettorali, aggiungendosi per completezza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (richiamata decisione n. 313 del 1992), da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha acclarato come illegittime le votazioni che si sono svolte in un arco di tempo inferiore a quello previsto a seguito di sospensione delle operazioni elettorali.

Il Collegio si dà anche carico della considerazione che potrebbe divenire troppo facile portare alla invalidazione di una tornata elettorale mediante semplice telefonata annunciante pericoli per la incolumità degli elettori di determinati seggi.

In proposito peraltro il Collegio osserva che spetta allo Stato garantire il corretto svolgimento delle elezioni, ed infatti i seggi sono presidiati e controllati, e che non va trascurata la funzione dissuasiva delle severe pene previste per i reati elettorali ed, in particolare, per coloro che turbano o impediscono l'esercizio del diritto di voto.

La conclusione è che va accolto il primo motivo di ricorso restando assorbito il secondo e va conseguentemente annullato l'impugnato provvedimento del dott. ... a Sindaco di ... perché conseguente ad elezioni svoltesi con modalità lesive del diritto di voto, indipendentemente dalla causa della disfunzione. Di conseguenza dovrà procedersi al rinnovo delle operazioni elettorali per le Sezioni di cui trattasi (Corte Cost. 10 maggio 1963 n. 60).

Omissis